



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

N. 57 DEL 31/03/2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con Associazione PROLOCO TOSCOLANO MADERNO APS per realizzazione manifestazioni estive e servizi turistici 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE		Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA Sindaco	X	
2.	GOI VITTORIA Vice Sindaco	X	
3.	CAMPANARDI ALESSIO Assessore	X	
4.	BOMBARDIERI MONICA Assessore	X	
5.	CALDANA DOMENICO Assessore	X	
Totale		5	0

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa **CHIMINI CHIARA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 57/G.C. del 31/03/2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con Associazione PROLOCO TOSCOLANO MADERNO APS per realizzazione manifestazioni estive e servizi turistici 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, il comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e il comma 5 dell'articolo 3 del TUEL sanciscono il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il secondo paragrafo del comma 5 dell'articolo 3 del TUEL dispone che *"i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- nel nuovo *Codice del Terzo Settore*, approvato con D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, è diventata centrale la figura degli ETS (Enti del Terzo settore: ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), Enti filantropici, Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali), Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni riconosciute e non, Fondazioni e altri enti di carattere privato) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti locali, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi;
- l'articolo 17 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 stabilisce che *"gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività"* e definisce il volontario *"una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*;
- l'articolo 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 consente agli enti locali di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato - finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale (art. 5), che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate - *"in possesso dei requisiti di moralità professionale"*, e in grado di *"dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari"*.

RILEVATO che le attività svolte dall'Associazione Pro Loco Toscolano Maderno Aps perseguono le finalità ex art 5 c. 1 lett. i) del nuovo Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi, il "Codice") in quanto attinenti alla "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

VERIFICATO che la sopra citata Associazione è attiva dal 2010 e da anni opera attivamente svolgendo la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio;

CONSIDERATO che tale attività è sempre stata svolta in modo efficace dall'Associazione, e che quest'ultima propone attività culturali, turistiche, sportive e servizi turistici (gestione degli uffici informazione) a condizioni certamente più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, legittimando pertanto la stipula di una convenzione, ex art 56 del Codice, finalizzata allo "svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" grazie alla quale è possibile per l'ente pubblico sostenere l'Associazione tramite "rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";

VERIFICATO che l'assegnazione dei contributi per *manifestazioni socio/culturali* rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., non si configura come spese di sponsorizzazione e pertanto non rientra nel divieto di spese per sponsorizzazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, così come chiarito nel parere della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 1075 del 20/12/2010;

RISCONTRATO che l'erogazione del servizio rispetta il dettato del comma 6 dell'art. 4 del DI 95/2012 come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135: " *A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali*", in quanto l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma non si svolge in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta, bensì è svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo" (vedi Sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 89/2013/PAR);

PRESO ATTO che l'Associazione Pro Loco Toscolano Maderno Aps, in quanto Associazione di Promozione Sociale, rientra nei casi previsti dalla deroga di cui sopra (comma 6 art. 4 DI 95/2012), pertanto può ricevere contributi dal Comune;

RILEVATO che trattasi di contributi concessi ad Ente di natura non commerciale per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, la cui attività svolta non assume carattere commerciale, pertanto il contributo non andrà assoggettato a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

RICHIAMATO altresì L'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 il quale prescrive l'obbligo di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro e ne costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;

DATO ATTO CHE:

l'Associazione non a scopo di lucro denominata "Pro Loco Toscolano Maderno Aps" con sede a Toscolano Maderno in Via Benamati 95, rappresentata dal sig. Giulio Foresti, persegue esclusivamente finalità a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune.

In particolare, fra le molteplici attività dello statuto, si prefigge di: 1) promuovere e organizzare iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno di turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile, 2) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalle leggi vigenti in materia, 3) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato a favore della popolazione del territorio;

- l'Associazione è regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- nei rapporti di collaborazione intrattenuti con altre realtà del territorio, l'Associazione ha dimostrato "*attitudine e capacità operativa*" ed è in possesso dei requisiti di moralità professionale;
- le condizioni di contratto sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

CONSIDERATO che il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per la realizzazione di attività culturali, dando atto che lo stesso comporta, per il comune, un costo di € 72.000,00 a titolo di contributo da erogarsi in rate mensili e saldo a fine stagione, dietro rendicontazione;

VISTO lo schema della convenzione allegato al presente deliberato per costituirne parte integrale e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione con "Pro Loco Toscolano Maderno Aps" con sede a Toscolano Maderno in Via Benamati 95, rappresentata dal sig. Giulio Foresti, nel testo allegato al presente deliberato per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di approvare per i motivi espressi in premessa e di cui alla Convenzione, che si intendono integralmente richiamati, la concessione di un contributo pari ad € 72.000,00 a favore di "Pro Loco Toscolano Maderno Aps" da erogarsi in rate mensili e saldo a fine stagione, dietro rendicontazione;

- 3) Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti di conseguenza;
- 4) Di disporre la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del presente atto.

Dopodiché la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere con i successivi adempimenti indispensabili all'organizzazione della stagione turistica.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Sindaco
(Dott.ssa CHIMINI CHIARA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)